

Edizione di giovedì 17 Ottobre 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

Approvati “salvo intese” il Decreto fiscale e il disegno di Legge di bilancio
di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – I° parte
di **Luca Caramaschi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Leasing in costruendo e scorporo del valore del terreno
di **Sandro Cerato**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La gestione delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone
di **Federica Furlani**

IVA

Importazione rottami: reverse charge su dichiarazione dell'operatore
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE SUL REDDITO

Approvati “salvo intese” il Decreto fiscale e il disegno di Legge di bilancio

di Lucia Recchioni

Si è concluso ieri mattina, **16 ottobre**, poco prima delle 5 del mattino, il **Consiglio dei Ministri** che ha **approvato il Decreto fiscale** e il **disegno di Legge di bilancio “salvo intese”**. I due provvedimenti (ancora in via di definizione) compongono la **manovra finanziaria** e trovano la loro traduzione, sul piano contabile, nel [Documento programmatico di bilancio per il 2020](#), che è stato **trasmissione alla Commissione europea**.

Le misure si concentrano principalmente intorno a **tre principali pilastri**: la **riduzione del cuneo fiscale** per i lavoratori, la **lotta all'evasione** e la **stretta all'uso del contante**.

Pare quindi **scongiurato** il rischio di un **aumento delle aliquote Iva**, sebbene, come già anticipato nei giorni scorsi, sia **definitivamente tramontata** la speranza di veder entrare in vigore, nell'**anno 2020**, la nuova **flat-tax** per i contribuenti con **redditi compresi tra i 65.000 e i 100.000 euro**, prevista dalla **Legge di bilancio 2019**.

Sono state invece **nuovamente prorogate** le **detrazioni per la riqualificazione energetica**, gli impianti di micro-cogenerazione e le **ristrutturazioni edilizie**, oltre a quelle per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici** di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione dell'abitazione.

A queste, già note, misure, se ne affianca una nuova, rappresentata dal **“bonus facciate”**, grazie alla quale viene riconosciuta una **detrazione del 90%** per la **ristrutturazione delle facciate esterne** degli edifici.

Numerose novità si concentrano inoltre nel settore della **lotta all'evasione**, essendo previste, tra l'altro, nuove misure per contrastare le **indebite compensazioni**.

La manovra di Bilancio estende infatti, tra l'altro, il meccanismo oggi riservato alle **compensazioni Iva** anche al **comparto delle imposte dirette**.

Le **compensazioni** saranno quindi subordinate:

- alla presentazione della **dichiarazione** dalla quale emerge il credito, per importi del **credito superiori a 5.000 euro annui** (più precisamente, per procedere alla compensazione sarà necessario attendere il **decimo giorno** successivo alla

presentazione della dichiarazione);

- alla **presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, anche per i **soggetti non titolari di partita Iva**.

Un altro importante capitolo riguarda la **lotta al contante** e l'incentivo ai **pagamenti elettronici**.

Soprattutto con riferimento a quest'ultimo punto si introducono nuovi **bonus**, dal **2021**, per le **spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili**, ai quali si affianca la **lotteria** con estrazione di premi per coloro che hanno pagato con carta di credito o bancomat. La nuova lotteria dovrebbe sostituire la c.d. "**lotteria degli scontrini**", già prevista, sebbene mai decollata.

Se da un lato si favoriscono i consumatori ad utilizzare la moneta elettronica, dall'altro si **prevedono sanzioni** per coloro che non accettano pagamenti con carte di credito o bancomat, le quali, però, probabilmente, saranno accompagnate da una **riduzione delle commissioni per i negozianti**. La nuova sanzione dovrebbe essere fissata in misura pari a **30 euro**, ai quali deve inoltre aggiungersi un importo pari al **4% del valore della transazione**.

Si prevede anche la reintroduzione del "**vecchio**" limite previsto per la **circolazione del contante**, che dovrebbe quindi tornare a **1.000 euro**, sebbene nell'arco di tre anni: dal **2020**, quindi, la soglia si attesterà a **2.000 euro**.

Come già anticipato, il "cuore" della manovra è rappresentato dal **taglio al cuneo fiscale**, il quale dovrebbe favorire i **dipendenti esclusi da c.d. "Bonus Renzi"**, in quanto percettori di **redditi di importo superiore a 26.600 euro** (ma fino a 35.000 euro). Il **Bonus Renzi**, pur essendo confermato, dovrebbe invece "**trasformarsi**" in una **detrazione** fiscale.

Le novità, in realtà, dovrebbero essere, almeno sotto questo punto di vista, molto più numerose rispetto a quelle appena accennate, in quanto, nel **comunicato stampa del Consiglio dei Ministri** viene espressamente previsto l'avvio di un **percorso di diminuzione strutturale** della pressione fiscale sul lavoro "*e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti*".

Nel [Documento programmatico di bilancio 2020](#) viene inoltre annunciata l'introduzione "*di una soglia di reddito oltre la quale l'agevolazione Irpef relativa a oneri detraibili al 19% si azzererebbe con gradualità; sono fatte salve le detrazioni per spese per interessi passivi sui mutui*".

Sempre nell'ambito delle imposte dirette, giova richiamare, da ultimo, il previsto aumento della **cedolare secca sugli affitti a canone concordato**, la quale dovrebbe passare **dall'attuale misura del 10% al 12,50%**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – I° parte

di **Luca Caramaschi**

Che l'**autovettura** venga considerata un bene con una **spiccata propensione all'utilizzo personale** è convinzione fatta propria anche dal Legislatore fiscale.

È, infatti, indubbio che l'autovettura costituisca un bene che i contribuenti utilizzano anche **al di fuori della sfera professionale o imprenditoriale**, con la conseguenza che parte del costo sostenuto per la sua acquisizione e/o utilizzo va considerata **non inerente**, e pertanto **indeducibile** sotto il profilo reddituale oltre che indetraibile ai fini Iva.

Ciò premesso, appare altrettanto evidente il fatto che le **penalizzazioni imposte dal Legislatore fiscale**, con riferimento alla possibilità di **dedurre i costi e detrarre l'Iva** relativa tanto all'acquisto quanto alle spese di gestione delle **autovetture**, presentano attualmente delle misure davvero al limite della ragionevolezza.

La materia riguardante il **trattamento fiscale delle autovetture** è stata da ultimo revisionata dalla oramai datata **L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)**, che **ridusse dal 40 all'attuale 20%** la percentuale di **deduzione** dei costi relativi al parco auto aziendale e all'auto utilizzata dai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti).

Sul tema dell'Iva è opportuno evidenziare in questa sede che la **facoltà dell'Italia** di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'Iva al 40% in relazione all'acquisto dei veicoli e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al **prossimo 31 dicembre 2019** dall'Unione Europea, con **decisione del Consiglio UE 2016/1982 dell'8 novembre 2016**.

Nulla si sa di cosa accadrà a partire dal **01.01.2020**. In assenza di ulteriori proroghe dell'attuale misura di detrazione forfetaria potrebbe anche essere che la detrazione effettiva vada individuata **sulla base di parametri oggettivi** in grado di quantificare la **percentuale di inerenza** nell'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività imprenditoriale e/o professionale (alla stregua di quanto accade, ad esempio, per la **telefonia mobile**).

Restando alla disciplina attuale, il richiamato intervento del 2012 – ultimo di una lunga serie caratterizzata da un medesimo intento, in direzione di **comprimere la rilevanza fiscale delle autovetture** – ha comportato, in molti casi, una quasi totale indeducibilità dei costi legati alle vetture.

Detto scenario, pertanto, impone la necessità di operare – certamente ai fini fiscali – una **valutazione circa le opportunità** oggi messe a disposizione dal Legislatore per la **gestione delle autovetture**.

In virtù del descritto quadro normativo, introdotto dalla **Finanziaria 2008**, e dei relativi chiarimenti forniti con la [risoluzione n. 6/DPF/2008](#), è quindi necessario ripensare alle **scelte di convenienza** riguardanti le soluzioni per la gestione del **parco auto aziendale**, tenendo in considerazione il fatto che **l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente** oggi consente, ai fini Iva, una **piena detraibilità dell'imposta** assolta sia sulle spese di acquisizione che su quelle di gestione.

Tali ultime considerazioni andranno comunque “pesate” anche alla luce delle modifiche che, ai fini Iva, la **Legge Comunitaria 2008 ha introdotto all'articolo 14 D.P.R. 633/1972**, e, in particolare, al [comma 3](#), laddove viene stabilito che il valore normale debba essere individuato sulla base di criteri stabiliti da uno **specifico decreto ministeriale**.

A distanza di un decennio, oramai, **questo decreto non è ancora stato emanato**, per cui ancora oggi si continua a fare riferimento agli **importi forfettari** di cui all'[articolo 51 Tuir](#) anche per **l'assolvimento dell'Iva** con riguardo all'**utilizzo privato della vettura**.

In questo e in successivi contributi, andremo quindi a proporre una breve **simulazione** che ha la finalità di evidenziare come ad oggi (anche dopo le modifiche che dal 2013 hanno ridotto la percentuale di deducibilità dei costi al 70%), la soluzione dell'auto aziendale **concessa in uso promiscuo al dipendente**, rispetto alle alternative ipotesi dell'utilizzo esclusivamente aziendale e del **rimborso chilometrico** spettante nei casi di utilizzo della propria autovettura, è certamente quella **maggiormente vantaggiosa sotto il profilo fiscale**.

La **simulazione** verrà condotta avendo come riferimento un **caso standard** caratterizzato dalle seguenti variabili:

- costo della vettura € 60.000 + Iva
- corrispettivo di cessione € 20.000 + Iva
- spese di gestione annue € 2.500 + Iva
- percorrenza annua Km 20.000
- utilizzo per 4 anni

Proveremo poi a movimentare una **prima variabile**, rappresentata dal **costo del veicolo**, analizzando quali sono le conseguenze nel considerare:

- un **veicolo di costo ridotto** (€ 20.000 + Iva);
- un **veicolo di costo elevato** (€ 90.000 + Iva).

Agiremo poi su una **seconda variabile, il tempo**, ipotizzando un più lungo utilizzo dell'autovettura pari ad 8 anni.

Inoltre, valuteremo le conseguenze di una maggiore intensità nell'utilizzo del vicolo, con una più **lunga percorrenza**, ad esempio pari a 40.000 chilometri annui.

Le descritte valutazioni lasciano poi lo spazio per **ulteriori considerazioni** e, più precisamente:

- i parametri presi a riferimento nel caso *standard* si modificano al mutare delle variabili considerate (ad esempio, **il valore di vendita si incrementa se si incrementa il costo di acquisto del veicolo**, così come si riduce se il veicolo viene utilizzato per 8 anni anziché per 4 come previsto nel citato caso standard);
- **al variare del costo della vettura** non si modifica il limite massimo di deducibilità del rimborso chilometrico (tale limite corrisponde alle vetture di 17/20 cavalli fiscali, che sono di medio-piccola cilindrata); esso si modifica solo nel caso di **lunga percorrenza** (perché ovviamente vanno considerati più chilometri nel rimborso),
- la simulazione prevede altresì **l'estensione delle regole di deducibilità dei costi auto anche all'Irap**: ovviamente tale soluzione deve essere temperata con le modalità di determinazione della base imponibile Irap previste dalla citata Legge finanziaria per l'anno 2008 (per i soggetti Ires è ipotizzabile una deducibilità integrale del costo della vettura).

In relazione a tale ultimo punto si è comunque scelto di gestire la simulazione **ipotizzando la non deducibilità di tali costi**, prima di tutto per proporre un risultato che abbia significato anche per i soggetti Irpef. I **rimborsi chilometrici**, infine, sono deducibili, nel limite di 17/20 cavalli fiscali, solo ai fini delle **imposte sul reddito**, ma **non dell'Irap**.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Leasing in costruendo e scorporo del valore del terreno

di **Sandro Cerato**

L'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#) dispone che il **costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali** deve essere assunto **al netto** di quello riferibile alle **aree occupate dalla costruzione** e alle aree che ne costituiscono **pertinenza**.

Anche se l'introduzione di tale obbligo era stato giustificato con la circostanza che **i principi contabili già prevedono lo scorporo in bilancio**, a differenza di quanto previsto dalla disciplina civilistica **le disposizioni fiscali in tema di scorporo del valore del terreno** “*si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti «cielo-terra», per i quali i principi contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno*” ([circolare AdE 1/E/2007](#) e [AdE 11/E/2007](#)).

In buona sostanza, ai fini fiscali, **l'obbligo di scorporo del valore del terreno si riferisce a tutti i fabbricati strumentali detenuti dall'impresa** (sia per natura che per destinazione), mentre è escluso per quelli **merce** e per gli **immobili patrimonio** (tipicamente gli immobili abitativi detenuti dalle immobiliari di gestione o da altre imprese che non li utilizzano direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa).

Fiscalmente, lo **scorporo** del valore del terreno si applica, allo stesso modo, per un **ufficio** collocato all'interno di un **complesso condominiale** e per un **capannone industriale “cielo-terra”**.

È opportuno evidenziare che le disposizioni fiscali in materia di scorporo non prevedono alcun obbligo di distinta contabilizzazione del valore del terreno, con la conseguenza che, laddove l'impresa (come spesso accade soprattutto nelle piccole realtà) non abbia proceduto alla **separazione contabile** del valore del terreno, si dovrà procedere con la **variazione in aumento nel modello Redditi** della quota parte dell'ammortamento del fabbricato in quanto riferita al terreno.

Con la [risoluzione 211/E/2007](#) l'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo interessanti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione dello scorporo nel caso di **leasing in costruendo**.

Come noto, con questa operazione la società di *leasing* acquisisce l'area e successivamente **costruisce il fabbricato sull'area stessa** (secondo le indicazioni fornite dalla futura società utilizzatrice del bene).

Solamente al termine dei lavori, quando l'immobile è pronto per l'uso, inizia l'**addebito dei canoni di leasing**.

In tale ipotesi si è posta la questione di come **individuare la quota parte della quota capitale del canone di leasing riferibile al terreno**, tenendo conto che il canone di locazione finanziaria non distingue le due "quote" (quella riferibile al terreno e quella riferibile al fabbricato).

Con il documento di prassi indicato, l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti, precisando che si rendono applicabili le stesse regole già previste per **l'acquisto autonomo dell'area con successiva edificazione del fabbricato**.

In effetti, la **società di leasing** acquista dapprima l'area e successivamente costruisce il bene. Pertanto, ai fini dell'individuazione della **quota di canone** (quota capitale) riferita al terreno è necessario procedere con il seguente conteggio: al **numeratore** va indicato il costo del terreno (eventualmente comprensivo dell'imposta di registro pagata), ed al **denominatore** va invece iscritto l'intero costo sostenuto (terreno + costruzione del bene).

In tal modo **si individua una percentuale che va riferita al "peso" del terreno rispetto al totale**, e la stessa va applicata alla quota capitale del canone di leasing di competenza di ciascun esercizio.

Non va quindi utilizzato il metodo forfettario.



REDDITO IMPRESA E IRAP

La gestione delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone

di **Federica Furlani**

La Legge di Bilancio 2019 (**L. 145/2018**) ha modificato profondamente, con effetto dall'anno d'imposta 2018, la disciplina delle **perdite** conseguite in **regime d'impresa dai soggetti Irpef**, contenuta nell'[articolo 8 Tuir](#).

In particolare vi è stato un **allineamento** rispetto alla disciplina delle perdite prevista per le **società di capitali**, **eliminando** ogni differenziazione tra **imprese in contabilità ordinaria** e **imprese in contabilità semplificata**.

Di conseguenza le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono computabili **in diminuzione del redditi della medesima natura conseguiti nel periodo d'imposta**; **l'eventuale eccedenza è riportabile in avanti senza limiti temporali ed utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'80% dei relativi redditi** e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Non è, perciò, possibile utilizzare in compensazione perdite d'impresa in **misura superiore all'80% del reddito d'impresa** del/i periodo/i d'imposta successivo/i e, allo stesso tempo, non è possibile eseguire una **parziale riduzione del reddito di impresa**/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d'imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata.

Il rinvio all'[articolo 84, comma 2, Tuir](#) comporta che le **perdite prodotte nei primi tre esercizi** rimangono invece interamente compensabili, senza il limite dell'80%, con **possibilità di scegliere liberamente quali perdite utilizzare**.

Come precisato dalla [circolare 8/E/2019](#), è bene sottolineare che tali modifiche trovano applicazione anche con riferimento alle **perdite** sorte nel regime precedente ed **ancora utilizzabili**, in modo da scongiurare la gestione di un doppio binario: possono quindi essere riportate in avanti **senza vincoli temporali** anche le perdite con riferimento alle quali il **quinquennio**, previsto come limite di riportabilità nel precedente regime, **non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018**.

Tuttavia, per quanto riguarda le imprese commerciali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in **contabilità semplificata**, che, nel primo anno di applicazione del regime di cassa (2017), avendo dato rilevanza come **costi alle rimanenze di magazzino**, hanno

rilevato **consistenti perdite**, è previsto un **regime transitorio di riporto parziale delle perdite** *“finalizzato a **contemperare** sia gli **interessi dei soggetti** che le hanno prodotte, consentendo il loro riporto, sia gli **interessi erariali** riducendo il loro impatto sul gettito, consentendo un **riporto parziale delle stesse**”*.

Più precisamente, è stata prevista una **deroga alla regola generale** di riporto delle perdite contenuta nell'[articolo 8, comma 3, Tuir](#), applicabile anche in caso di **successiva opzione per la contabilità ordinaria**, disponendo che, per le **imprese commerciali** di cui all'[articolo 66 Tuir](#):

- le **perdite del periodo 2018** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:
 1. per il **periodo d'imposta 2019**, in misura **non superiore al 40%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
 2. per il **periodo d'imposta 2020**, in misura **non superiore al 60%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del **periodo 2019** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa per il **periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60% per l'intero importo che trova capienza in essi**.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle perdite derivanti dalla partecipazioni in snc o sas, l'[articolo 8, comma 2, Tuir](#) prevede che questa avvenga in base alla **rispettiva quota di partecipazione agli utili**, con l'inciso che **le perdite delle società in accomandita semplice eccedenti l'ammontare del capitale sociale sono imputabili soltanto ai soci accomandatari**.

Con tale disposizione il legislatore tributario ha operato un **allineamento** della disciplina della **deducibilità delle perdite di natura fiscale** con quella **civilistica** di cui all'[articolo 2313 cod. civ.](#) che riguarda le diverse **responsabilità dei soci**: i **soci accomandanti** rispondono delle obbligazioni sociali solamente nei limiti della quota conferita, e quindi in tali limiti viene riconosciuta l'attribuzione delle **perdite per trasparenza**.

Su tale tema è bene evidenziare che la **Cassazione**, con la [sentenza 26 giugno 2009 n. 15161](#) ha affermato che l'eventuale **riqualificazione civilistica** di socio accomandatario assume rilievo anche **fiscale**: i **soci accomandanti** possono infatti vedersi imputate anche **perdite eccedenti la propria quota di capitale sociale** nell'ipotesi in cui, a causa della loro **ingerenza non occasionale nella gestione e nell'amministrazione della società**, abbiano di fatto perso la responsabilità limitata.

In tal caso, quindi, **acquisiscono il diritto alla deduzione della quota di perdita eccedente il capitale sociale**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Importazione rottami: reverse charge su dichiarazione dell'operatore

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'acquisto di rottami è soggetto ad inversione contabile, pertanto occorre ordinariamente **integrare la fattura ricevuta** priva di Iva, ai sensi dell'[articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#). L'operazione è soggetta a **doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite**.

Cosa succede **se i rottami arrivano da un paese extra-UE?**

Costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano **originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità** e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'[articolo 7 D.P.R. 633/1972](#).

L'imposta, a norma dell'[articolo 69 D.P.R. 633/1972](#), è commisurata al **valore dei beni importati**, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, **aumentato dell'ammontare dei diritti doganali** dovuti, **nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione** all'interno del territorio della Comunità, che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Alle **importazioni** di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'[articolo 74 D.P.R. 633/1972](#) si applicano le disposizioni previste per l'**importazione di materiale d'oro** ([articolo 70, comma 5 D.P.R. 633/1972](#)), secondo il quale l'Iva viene accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, **in base ad attestazione resa in tale sede**, ed è assolta a norma delle disposizioni del titolo II, ossia con il **meccanismo del reverse charge**; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri Iva vendite, nonché, ai fini della detrazione, nel registro Iva acquisti.

Come precisato dalla [circolare 28/E/2004](#), **paragrafo 12.6.1**, se l'importatore non è soggetto passivo d'imposta ma un privato consumatore, l'Iva deve essere corrisposta in dogana secondo le regole generali, non essendo applicabile il meccanismo del *reverse charge*.

A tal proposito la [circolare 24/D/2000](#) aveva indicato le istruzioni per l'importazione di oro, **applicabili quindi anche alle importazioni di rottami**, riportate di seguito.

Ai fini della **compilazione delle dichiarazioni doganali**, la liquidazione dell'Iva deve essere

indicata nella **casella 47 utilizzando il codice tributo 405** (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni) e, **in negativo, il codice tributo 407**, che deve intendersi inserito nella tabella n. 12, diramata con **circolare n. 336 del 30.12.1992**, con la seguente denominazione: *“407 Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell’art. 70, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (materiale d’oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e nel l’art. 3, comma 10, della legge 17 gennaio 2000, n.7, (argento in lingotti o grani), da detrarre dal tributo 405”*.

In deroga, pertanto, ai criteri ordinari di riscossione dell’imposta ([articolo 70, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)), **in luogo del pagamento della stessa all’atto della importazione**, i soggetti passivi che effettuano le importazioni in questione **assolvono il tributo mediante annotazione**, nei modi e nei termini di legge, **del documento doganale nel registro delle fatture** (o dei corrispettivi) **e in quello degli acquisti**.

L’operazione **non rientra nell’obbligo di segnalazione in esterometro**, in quanto accompagnata da bolletta doganale.

Ricordiamo, infine, che le ipotesi di *reverse charge* di cui all’[articolo 74](#), fanno riferimento ai rottami, cascami e avanzi di **metalli ferrosi** e dei relativi lavori, di **carta da macero**, di **stracci e di scarti di ossa**, di **pelli**, di **vetri**, di **gomma e plastica**, nonché di **bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**.

Le disposizioni in commento si applicano anche per le **cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi** di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune, vigente al 31 dicembre 2003:

- ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
- ferro-leghe (v.d. 72.02);
- prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
- graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

Le disposizioni si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e **avanzi di metalli non ferrosi** e dei relativi lavori, dei **semilavorati di metalli non ferrosi** di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

- a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
- b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
- c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
- d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

e-quinques) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

